



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 256 del Reg.	Oggetto: Approvazione convenzione 2015/2016 bonus tariffa sociale per gas ed energia elettrica con: CAF CGN SPA – CAF ASSOLABOR U.I.L. – CAF USPPIDAP s.r.l. – CAF ENASC UNSIC – CAF CGIL CALABRIA S.R.L..
Data 01.12.2015	

L'anno Duemilaquindici il giorno 01 del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio		SI
4)	CANNATA Gianluca		SI
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	04	02

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Servizi Sociali* avente ad oggetto: *Approvazione convenzione 2015/2016 bonus tariffa sociale per gas ed energia elettrica con: CAF CGN SPA – CAF ASSOLABOR U.I.L. – CAF USPPIDAP s.r.l. – CAF ENASC UNSIC – CAF CGIL CALABRIA S.R.L.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 18.08.2000, n° 267 (T.U.F.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Servizi Sociali* avente ad oggetto: *Approvazione convenzione 2015/2016 bonus tariffa sociale per gas ed energia elettrica con: CAF CGN SPA – CAF ASSOLABOR U.I.L. – CAF USPPIDAP s.r.l. – CAF ENASC UNSIC – CAF CGIL CALABRIA S.R.L.*
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrante e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione 2015/2016 bonus tariffa sociale per gas ed energia elettrica con: CAF CGN SPA - CAF ASSOLABOR U.I.L. - CAF USPPIDAP s.r.l. - CAF ENASC UNSIC - CAF CGIL Calabria S.r.l.

Ufficio Proponente **SERVIZI SOCIALI**
 Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.
 Data 01/12/2015
 Il Sindaco
 Dott.ssa Monica SABATINO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Interessato
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.
 Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrative previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**.
 Data 01/12/2015
 Il Responsabile: Mario Aloe


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
 Art.6 regolamento di Contabilità
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Data 01/12/2015
 Il Responsabile: Al

Intervento 1100405 cap. 2165 /PEG _____
 Bilancio Corrente Esercizio-
 Competenza Residui
 Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.
 - somma stanziata
 - variaz. In aumento.....
 - variaz. In diminuzione.....
 - somme già impegnate.....
 - somma disponibile.....
 Data _____
 Il Responsabile: D.ssa. Maria Luisa MERCURI

Data e ora della seduta 01/12/2015 11:30 Determinazione dell'organo deliberante

SI APPROVA PROPOSTA					
Sabatino	Tempo	Morelli	Rubino	Pati	Cannata
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Deliberazione	Presenti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti	Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
n° <u>256</u>	n° <u>4</u>	n° <u>4</u>	n° <u>/</u>	n° <u>/</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>



Il Segretario Comunale
 Dott.ssa. Maria Luisa MERCURI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

VISTO l'art. 1, comma 375, della L. 23.12.2005 n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle Attività Produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTA la legge n. 296/2006, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'art. 1, commi 362-365; con il quale è stato costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;

VISTO e richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la famiglia e il Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2007 " Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" che:

- ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge n. 266/2005, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
- ha previsto che, nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%;
- ha stabilito che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- ha disposto che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;
- ha previsto che le relative richieste siano presentate al comune di residenza, cui è affidato il compito di valutare ed ammettere le domande, previa verifica che il livello di ISEE, relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda, sia compreso nel limite stabilito ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica; in caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunica al soggetto competente gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
- ha stabilito che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle suddette attività, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge n.296/2006;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 117 del 06/08/2008 "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007", che in attuazione delle previsioni del decreto citato ha introdotto una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legge n. 185/2008 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 01.01.2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- con deliberazione del 06.07.2009 n. 88/09 modificata con la delibera n. 144/09 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas -ARG/GAS- ha stabilito le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;

- lo SGATE, il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche, realizzato da Ancitel che già gestisce il citato "bonus tariffa sociale" per l'energia elettrica a partire dal 15.12.2009 gestisce anche il "bonus tariffa sociale" per la fornitura di gas;

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza a tale disposizione l'Associazione Nazionale dei Comuni e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas hanno stipulato una Convenzione con la quale l'Anci si impegna per le annualità 2008 2009 e 2010 a svolgere una serie di attività di formazione, assistenza e consulenza ai Comuni nonché a predisporre l'architettura informatica del Sistema di Gestione delle Agevolazioni su Tariffe Elettriche e per la fornitura del gas (SGATE);

- l'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stata individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quale interlocutore in grado di aggregare le istanze dei Comuni (delibera GOP 45/08: *Approvazione di proposta di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08*);

- l'Anci e la Consulta Nazionale dei Caf hanno firmato un protocollo d'intesa, approvando lo schema di convenzione fra Comuni e Caf per definire i rapporti in tale materia;

ATTESO che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

RITENUTO necessario ed opportuno di avvalersi della collaborazione dei CAF allo scopo di semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 e in armonia con le previsioni di cui al protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF, sottoscritto in data 18/12/2008;

PRESO atto che all'interno del Protocollo sopra citato si individua in € 2,50+IVA 20% la somma spettante al CAF per ogni pratica espletata e che il D.M. 28 dicembre 2007 sopra citato, prevede all'art. 5, comma 2, che " I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO che per il periodo maggio 2014 maggio 2015 questo comune per l'attuazione dei medesimi interventi si è avvalso della collaborazione dei CAF CAF USPPIDAP s.r.l., - CAF ASSOLAVOR U.I.L., - CAF CGIL Calabria S.r.l., - CAF LABOR s.r.l., - CAF UNSIC s.r.l. di Amantea con i quali, ai sensi del disposto della delibera n. 213 adottata dalla Giunta Comunale in data 28/11/2014, sono state sottoscritte apposite convenzioni, nelle quali era prevista la corresponsione di una tariffa di €. 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa, secondo lo schema approvato con le medesime delibere;

VISTO che sono pervenute ulteriori istanze per le stipule di convenzioni per gli interventi in parola da parte dei CAF:

ATTESO che gli uffici comunali, per carenza di personale, non sono in grado di ottemperare ai procedimenti richiesti per assicurare dette prestazioni ai cittadini i quali, comunque, dovrebbero far capo ai CAAF per ottenere le previste attestazioni ISEE;

VISTA la bozza di Convenzione allegata alla presente per l'approvazione dove è previsto a carico del Comune, un costo di € 2,50+IVA, per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE, come stabilito nel protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;

VISTE le richieste presentate per il rinnovo della convenzione da parte dei CAF:

- CAF CGN SPA;
- CAF ASSOLAVOR U.I.L.;
- CAF USPPIDAP s.r.l.;
- CAF ENASC UNSIC;
- CAF CGIL Calabria S.r.l.;
- **RITENUTO** quindi, al fine di agevolare maggiormente i cittadini, di doversi avvalere della collaborazione dei CAF:
- CAF CGN SPA;
- CAF ASSOLAVOR U.I.L.;
- CAF USPPIDAP s.r.l.;
- CAF ENASC UNSIC;
- CAF CGIL Calabria S.r.l.;

tutti operanti sul territorio di Amantea, con i quali saranno sottoscritte apposite convenzioni per il "bonus tariffa sociale per l'energia elettrica e gas" per la durata di anni uno maggio2015-maggio 2016

DATO ATTO che la spesa relativa alle competenze da riconoscere ai CAF, il cui importo totale può essere stimato in €. 3.500,00 trova copertura finanziaria all'intervento Cap/Peg
...PRELISPONENDO del bilancio esercizio 2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n, 267 e smi;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000n.267 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, la bozza di convenzione "Bonus tariffa sociale" Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di GAS ed ENERGIA ELETTRICA sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007" da stipularsi con i seguenti CAF:

- CAF CGN SPA;
- CAF ASSOLABOR U.I.L.;
- CAF USPPIDAP s.r.l.;
- CAF ENASC UNSIC;
- CAF CGIL Calabria S.r.l.;

che viene allegata alla presente delibera quale parte integrante sostanziale della stessa;

2. **DI STABILIRE** la durata della Convenzione in anni uno maggio 2015-maggio 2016;

3. **DI AUTORIZZARE** il Dott. Mario ALOE, Responsabile del Settore Servizi Sociali, nonché del presente procedimento, alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema approvato con il presente deliberato e all'adozione di ogni successivo adempimento per la durata della convenzione;

4. **DI DARE ATTO** che la convenzione in parola prevede il riconoscimento ai CAF della somma di €2,50 oltre IVA, per ogni singola domanda elaborata e trasmessa alla piattaforma SGATE per un importo complessivo stimabile in €. 3.500,00, e che la spesa derivante dall'applicazione della presente trova imputazione sull'intervento n. Pag. ~~150~~ del bilancio esercizio 2015 (2016)



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____

CONVENZIONE "BONUS TARIFFA SOCIALE" richiesta della tariffa sociale per la fornitura di GAS ED ENERGIA ELETTRICA sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2015 il giorno ____ del mese di _____ in Amantea ,

tra

Il Comune di Amantea, C.F.:86000330786 rappresentato dal dott. Mario ALOE, C.F.:LAOMRA52E21A253A, responsabile del Settore Servizi Sociali, a ciò espressamente autorizzato con provvedimento del Sindaco n. 19144 del 26/11/2013

e

il CAAF _____, p. iva/c.f. _____ iscrizione all'albo n° _____
con sede in _____ - CAP _____ - Via _____ . n ____ ,
in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante
_____ nato a _____ ()
C.F.: _____

PREMESSO

che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n.266/05;

che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;

□□**che** il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione economica equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

□□**che** il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

□□**che** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

□□**Che**, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

□□**Che** i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

□□**Che** l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

□□**Che**, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

ART. 2 (servizio bonus gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

ART. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

ART. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

ART. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF è tenuto a verificare l'esattezza della composizione del nucleo familiare del richiedente anche attraverso l'acquisizione del certificato di famiglia, lo stesso informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è

responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori della predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di AMANTEA rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

ART. 9

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 10

La presente convenzione decorre dal 01 GEN. 2016 *del* 31 DIC. 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per il Comune di Amantea

Per il CAF

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°839/2015) a partire dal **03.12.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **19627** del **03.12.2015**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **03.12.2015**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **03.12.2015** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE